

VIOLENZA DI GENERE:

RIFORMA ROCCELLA E NOVITA' SUL
CODICE ROSSO

15 gennaio 2023

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

- Art. 7: termini per la valutazione delle indagini cautelari (il PM ha massimo 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle n.r.);
- Art. 9: le sanzioni penali previste ex art. 387 bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento vengono estese anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;
- Art. 10: arresto anche in "flagranza differita" nei casi ex 387 bis, 572, 612 bis c.p. (entro 48h);

- Art. 1: ampliamento dei reati per cui è disponibile l'ammonizione del questore (oltre a 581 e 582, anche 610, 612, 612 bis, 614, 635, anche tentati);
- Art. 2: misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno) estese ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e violenza domestica;
- Artt. 3 e 4 ampliato il novero di reati per cui è assicurata una trattazione spedita dei processi e una celere decisione sulle istanze cautelari;

- Art. 12: rafforzamento delle misure cautelari e uso del braccialetto elettronico: custodia cautelare in carcere estesa non solo per trasgressione delle prescrizioni impartite in tema di arresto ai domiciliari, ma anche per manomissione dei mezzi elettronici/strumenti; ampliati casi di misura dell'allontanamento al di là dei limiti edittali ex 280 c.p.;
- Art. 14: estensione della previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne con riferimento a tutti i provvedimenti de libertate inerenti all'autore del reato;

- Art. 15: subordinazione della sospensione condizionale della pena a specifici percorsi di recupero per l'autore del reato;
- Art. 17: provvisoria per la vittima/danneggiati - a titolo di ristoro anticipato - in caso di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima o deformazione, commessi da coniuge/soggetto con relazione affettiva, in caso di stato di bisogno;

D.D.L. N. 923/2023

Finalità:

- Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

Art. 1: “Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione delle vittime”

- ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'**ammonimento del questore** sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa;
- Ampliamento degli **obblighi informativi** alle vittime di violenza;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

Art. 1: “Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione delle vittime”

- comma 1: interviene in materia di misure di prevenzione modificando l'art. 3 del decreto-legge 93/2013;
- l'art. 3 del DL 93/2013 aveva introdotto specifiche misure di prevenzione per condotte di violenza domestica;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

• nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato – in forma non anonima - un fatto riconducibile all'art. 582, secondo comma, c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all'art. 581 (percosse, anch'esse punibili a querela), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, possa procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

La lett. a) del comma 1 estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento d'ufficio del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati - consumati o tentati - di violenza privata (art. 610 c.p.), di minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (art. 612-ter c.p.), di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.);

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

.reato di atti persecutori: l'ammonimento è già previsto ai sensi dell'art. 8 del DL 11/2009. A differenza dell'art. 3 del DL 93/2013 la richiesta dell'ammonimento al questore deve essere formulata dalla parte offesa "fino a quando non è stata presentata la querela";

.con il ddl 923/2023, in relazione allo stesso reato di atti persecutori il questore potrebbe procedere "d'ufficio" all'ammonimento nel caso in cui il reato sia riconducibile ad un contesto di violenza domestica, ovvero dover attendere la denuncia della parte offesa in tutti gli altri casi.

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

la lett. b) modifica il comma 5 del citato art. 3 del DL 93/2013 estendendone l'ambito di applicazione anche ai casi di violenza privata (610 c.p.), minacce aggravate (art. 612, secondo comma, c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e danneggiamento (art.635 c.p.);

obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – **di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio** e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

.la lett. c) aggiunge i commi *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* al medesimo art. 3 del DL 93/2013;

.comma 5-ter: la misura di prevenzione in esame possa essere **revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione**, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

.Il nuovo comma 5-*quater* dell'art. 3 dl 93/2013 prevede un aumento di pena (fino a 1/3) per i reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, secondo comma, (minaccia grave), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) c.p., 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. "revenge porn") **se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito;**
la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

.comma *5-quinquies* d.l. 93/2013: **procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela qualora commessi** – nell'ambito di violenza domestica - **da soggetto già ammonito** (delitti di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali semplici (art. 582, primo comma, c.p.; il reato di lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell'art. 582. c.p. è già procedibile d'ufficio), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612, secondo comma, prima ipotesi, c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) danneggiamento (art. 635 c.p.);

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

.comma 3 art. 1 ddl 923/2023: modifica il decreto-legge n. 11 del 2009;

.articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009: fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

•La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore (comma 1) che assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito;

Art. 1 D.D.L. N. 923/2023

•In particolare, il comma 3 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento di cui all'art. 8 del DL 11/2009, attualmente previsto per i fatti riconducibili al reato di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p., cd. "revenge porn");

Art. 2 D.D.L. N. 923/2023

Art. 2: “Potenziamento delle misure di prevenzione”

.modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), da un lato, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali – attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) - anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale;

Art. 2 D.D.L. N. 923/2023

Misure di prevenzione:

• misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi;

• applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum;

• **sorveglianza speciale**: costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale;

Art. 2 D.D.L. N. 923/2023

.comma 1, lett. a): modifica il comma 1, lettera *i-ter*, dell'art. 4 del citato codice antimafia estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati - di omicidio (art.575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);

Art. 2 D.D.L. N. 923/2023

comma 1, lett. b, n. 1: novellando l'articolo 6, comma 3-*bis*, del codice antimafia, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico ex art. 275-*bis* c.p.p., richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi.

Art. 2 D.D.L. N. 923/2023

comma 1, lett. c): interviene sull'art. 8, c. 5, del codice antimafia, al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. *inter* (vedi supra) imponga il **divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone**, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.

Art. 2 D.D.L. N. 923/2023

comma 1, lett. d): interviene sull'articolo 9, c. 2, del codice antimafia, in materia di **provvedimenti d'urgenza** adottabili dal presidente del tribunale, al fine di prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. *l-ter* che il presidente del tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Art. 2 D.D.L. N. 923/2023

comma 1, lett. e): interviene sull'art. 75-*bis* del codice antimafia, prevedendo, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza;

Art. 3 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 3: Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

.priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; di interruzione di gravidanza non consensuale; di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza.

Art. 3 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 3: la disposizione modifica la lett. *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle disp. att. e trans. c.p.p. in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi.

La lett. *a-bis*), nella sua formulazione vigente, riconosce priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione ai processi relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), *stalking* (art. 612-*bis* c.p.) violenza sessuale, atti sessuale con minorenni, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.).

Art. 4 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 4: *“Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare”*

.con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa;

Art. 4 D.D.L. N. 923/2023

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi volti ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l'accertamento del reato, per l'esecuzione della sentenza ovvero determinare l'aggravamento delle conseguenze del reato o l'agevolazione di altri reati (art. 272-325 c.p.p.).

Possono essere adottate dall'autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale, e limitano la libertà personale ovvero la disponibilità di beni.

Le misure cautelari si suddividono in: misure cautelari personali e reali. Le misure cautelari personali si distinguono in coercitive e interdittive.

Art. 5 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 5: “**Disposizioni in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica**”

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 106/2006 riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione.

Art. 5 D.D.L. N. 923/2023

“Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. **In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica**”.

Art. 6 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 6: “Iniziativa formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica”

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In linea con gli obiettivi della citata Convenzione di Istanbul: predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall'art. 5 della legge n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia.

Art. 7 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 7: “Termini per la valutazione delle esigenze cautelari”

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che il PM debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Art. 7 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 7: “Termini per la valutazione delle esigenze cautelari”

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che il PM debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Art. 7 D.D.L. N. 923/2023

Art. 7: introduce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 362-bis recante misure urgenti di protezione della persona offesa.

La nuova disposizione (comma 1) prevede che nei casi in cui si procede per i seguenti delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:

Art. 7 D.D.L. N. 923/2023

- tentato omicidio (art. 575 c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);

Art. 7 D.D.L. N. 923/2023

- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
- violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate;

Art. 7 D.D.L. N. 923/2023

- il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari;
- nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2);
- comma 3, dell'articolo 362-*bis*: ulteriore termine - entro venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria - entro il quale il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare;

Art. 8 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 8: Disposizioni in materia di rilevazione dei termini

Art. 8: modifica all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

In particolare, l'articolo in commento aggiunge un ulteriore comma all'articolo 127 disp.att. c.p.p., con il quale si impone al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis c.p.p. e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Art. 9 D.D.L. N. 923/2023

.Articolo 9: Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

.Art. 9: innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Art. 9 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 9: Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

•introduce un ulteriore comma all'articolo 387-*bis* c.p. al fine di rendere applicabile la disciplina ivi contemplata ai casi di violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342-*ter*, primo comma, del codice civile emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Art. 9 D.D.L. N. 923/2023

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti che il giudice civile, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente” (art. 342-*bis* c.c.). Gli ordini di protezione richiedono l'istanza della vittima, che può essere proposta anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Art. 9 D.D.L. N. 923/2023

La lett. b) del comma 1, conseguentemente alla modifica apportata all'articolo 387- bis c.p.p., interviene sul secondo comma dell'articolo 388 c.p.p., sopprimendo la parte in cui prevede che la violazione degli ordini di protezione civilistici sia sanzionata con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 10 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 10: Arresto in flagranza differita

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382- *bis*) al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Art. 10 D.D.L. N. 923/2023

Art 382-*bis* c.p.p.: prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, **dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato** di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, **entro le quarantotto ore dal fatto.**

Art. 11 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 11: Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

L'articolo 11 interviene in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Più nel dettaglio l'articolo aggiunge cinque ulteriori commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) all'articolo 384-bis c.p.p., il quale disciplina la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Art. 11 D.D.L. N. 923/2023

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 384-*bis* c.p.p. prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 384 (in tema di fermo dell'indiziato), anche fuori dei casi di flagranza, **il PM dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa,** nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli artt. 387-*bis* c.p.), art. 572 c.p., lesioni (art. 582 c.p.), atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) o di grave altro delitt che ponga in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, **e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.**

Art. 11 D.D.L. N. 923/2023

Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente il PM ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari - competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito – il quale entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore (commi 2-ter e 2-quater).

Ai sensi del comma 2-quinquies il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace in caso di mancata osservanza da parte del PM delle prescrizioni di cui al comma 2-ter.

Art. 12 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 12: Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

La lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari (si ricorda che attualmente è il giudice procedente a dover preventivamente verificare la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria).

Art. 13 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 13: Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

L'articolo 13 deroga alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.

Art. 13 D.D.L. N. 923/2023

La lettera b) del comma 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 280 c.p.p. che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari. L'articolo 280 c.p.p. individua i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, la cui sussistenza è condizione per l'irrogazione della misura e per il suo mantenimento, dovendo la stessa essere revocata nel caso in cui tali presupposti vengano meno, ovvero modificata o sostituita nel caso in cui essi mutino aggravandosi o affievolendosi. prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (comma 3).

Art. 13 D.D.L. N. 923/2023

La prima delle condizioni per l'applicazione di una misura coercitiva (diversa dalla custodia cautelare in carcere) è che si tratti di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (comma 1). Per la custodia cautelare in carcere, la più rigorosa misura cautelare coercitiva, la soglia di pena edittale è l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (comma 2) anche se in ipotesi di conversione dell'arresto facoltativo in misura coercitiva custodiale ai sensi dell'articolo 391, comma 5, c.p.p. (vedi infra), si computa la soglia più bassa prevista per l'arresto in flagranza..

Art. 13 D.D.L. N. 923/2023

Il nuovo comma prevede che le disposizioni previste dall'articolo 280 c.p.p. e quindi le soglie edittali ivi contemplate non si applichino nei procedimenti per i delitti di:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)
- lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;

Art. 14 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 14: Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 90-ter, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

In tal modo vengono raggruppate in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale - tra cui l'art. 659, comma 1-bis, che viene infatti contestualmente abrogato (comma 1, lettera c).

Art. 15 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 15: Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'art. 165 c.p.

Concessione della sospensione condizionale per i delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere, nella versione attualmente vigente: è sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;

Art. 16 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 16: Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

Art. 16 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 16: Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

In particolare, la norma in esame:

- elimina dall'elenco dei documenti richiesti a corredo della domanda per l'ottenimento dell'indennizzo la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore;

Art. 16 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 16: Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

- aumenta il termine per la proposizione della domanda medesima da 60 a 120 giorni, decorrenti dalla decisione che ha definito il giudizio perché ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale;

Art. 17 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 17: Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.

Art. 17 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 17: Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto

La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Art. 18 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 18: Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato

L'articolo 18 dispone che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica.

Art. 19 D.D.L. N. 923/2023

Articolo 18: Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato

L'articolo 18 dispone che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica.

FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE



La presentazione sarà resa disponibile nella sezione

Novità sul sito www.liparoti.legal



domande?



Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal